

Riapertura dell'affrancamento delle riserve in sospensione di imposta

di Luciano Sorgato, Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Novità fiscali Legge di Bilancio 2026

Scopri di più

Il **DDL bilancio 2026**, all'art. 16, prevede una **riedizione della normativa sull'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta**, già prevista con l'[art. 14, D.Lgs. n. 192/2024](#), e ora proposta di nuovo **aggiornando di un anno i termini previsti inizialmente**. Peraltro, su tale tematica sono intervenuti il Decreto attuativo pubblicato il 27 giugno 2025 e, soprattutto, la **Relazione illustrativa a tale decreto**, documenti molto utili anche nella presente riapertura ed espressamente richiamati quali regole applicabili anche all'attuale affrancamento, dal comma 2 del citato art. 16.

In primo luogo, vediamo le **date fondamentali su cui poggia l'attuale affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta**. La riserva in questione deve sussistere già nel **bilancio chiuso al 31 dicembre 2024** e persistere quale posta del patrimonio netto nel **bilancio dell'esercizio 2025**. Il **rapporto tra le 2 date** succitate è oggetto di un intervento della Relazione illustrativa al D.M. 27 giugno 2025 (d'ora in poi "Rel. ill."), secondo cui, mentre deve essere rispettato il **presupposto di esistenza della riserva al 31 dicembre 2024**, il *quantum* su cui calcolare l'imposta sostitutiva dovuta è **il saldo di detta riserva al 31 dicembre 2025**. Ciò comporta che, se nel corso del 2025 **parte della riserva fosse stata distribuita**, **l'affrancamento dovrà essere calcolato** (e non potrebbe che essere così) **sul saldo esistente al 31 dicembre 2025**.

L'effetto dell'affrancamento va individuato **al 1° gennaio 2026**, ancorché il perfezionamento dell'opzione si ha solo **con la compilazione del Modello Redditi 2026**: ciò significa che **un'eventuale distribuzione della riserva in sospensione d'imposta**, che potrà avvenire ad esempio **nel mese di febbraio 2026**, non determinerà **l'effetto di incremento di imponibile della società** e ciò, ovviamente, a condizione che nel Modello Redditi 2026 venga compilata la **sezione del quadro RS dedicata**, appunto, **all'affrancamento con imposta sostitutiva**. Sul punto, va però ricordato che se la distribuzione nel corso del 2026 rappresenta **l'esecuzione di una delibera assembleare approvata già nel 2025**, **l'affrancamento non potrà essere eseguito**, come giustamente sottolinea la Rel. ill., **poiché nel 2026 saremmo di fronte al mero pagamento di un debito** generato con **delibera assunta l'anno precedente**. Infatti, la decisione dei soci di

distribuire la riserva fa sì che la **posta contabile migri dal patrimonio netto alle passività**, e quindi l'operazione ha avuto già il **suo compimento giuridico nel 2025**, il che la esclude dal possibile affrancamento.

L'imposta sostitutiva del 10% va versata obbligatoriamente in 4 rate annuali uguali a partire dal versamento a saldo delle imposte dovute **per il periodo d'imposta 2025**.

In secondo luogo, deve essere chiaro quale sia il **perimetro delle riserve in sospensione d'imposta**, per la cui definizione è sempre illuminante collegarsi al concetto di una posta di patrimonio netto sorta in concomitanza con un elemento reddituale fiscalmente riconosciuto, in relazione al quale **non sono state versate imposte nella misura ordinaria**. Alla luce di tale definizione la Rel. ill. **procede a una ricognizione dettagliata delle riserve che manifestano tale status**.

Meritano di essere ricordate **le seguenti riserve**:

- **saldi attivi da rivalutazione** generati ex [6-bis, D.L. n. 23/2020](#), normativa meglio conosciuta come **"Rivalutazione Covid" nel settore alberghiero**. Tali poste erano caratterizzate dal fatto che nessuna imposta sostitutiva era stata versata e questo caso rappresenta l'esempio estremo di genesi di una posta fiscalmente rilevante **senza corresponsione di imposta IRES ordinaria**;
- **non sono affrancabili le riserve generate dai conferimenti in doppia sospensione** eseguiti a norma dell' [4, D.Lgs. n. 358/1997](#), poiché esse non sono definibili in sospensione d'imposta in senso stretto del termine, dato che **furono costituite senza che la contropartita nell'attivo patrimoniale ricevesse riconoscimento fiscale**;
- **non sono affrancabili le riserve generate in concomitanza con il mancato stanziamento di ammortamenti** ex [60, comma 7-bis, D.L. n. 104/2020](#), in quanto tali riserve in realtà sono meramente **riserve di utili non sottoposte ad alcun vincolo di sospensione d'imposta**;
- **non sono affrancabili le riserve di utili indivisibili costituite per obbligo di legge dalle società cooperative**, posto che il carattere di indistribuibilità di una riserva non coincide necessariamente con lo *status* fiscale di sospensione di imposta.

Un discorso a parte va fatto per i **saldi attivi da rivalutazione**, utilizzati per **copertura di perdite di esercizio con obbligo di ricostituzione in bilancio** previa appostazione di vincolo su utili futuri. Sul punto, si è diffusa in dottrina la tesi secondo cui la Rel. Ill. sosterebbe che **tali riserve**, ancorché reintegrate, **siano escluse dal vincolo di sospensione d'imposta** e, come tali, **non soggette all'affrancamento**. In realtà, la Rel. ill. si limita a osservare che nelle more del reintegro la **riserva in sospensione d'imposta non esiste** e, come tale, **non può essere affrancata**, il che è una ovvietà: **se non sussiste la posta del patrimonio netto**, poiché utilizzata a copertura di perdite, **non potrà essere affrancato alcunché**.

Situazione diversa, però, si presenta **se al 31 dicembre 2024 fosse già avvenuto il reintegro**, poiché la posta di **nuovo iscritta nel patrimonio netto eredita lo status di sospensione**



d'imposta che essa presentava originariamente, il che, si ritiene, la porrebbe nel **perimetro delle riserve affrancabili**.